

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 - Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive.

Articolo 1

Ai fini della disciplina delle modalità di esercizio della tutela della salute di coloro che praticano o intendono praticare attività sportive, si approva la tabella allegato 1 che riporta, accanto all'indicazione delle varie specialità sportive ed in rapporto alla qualifica e al sesso, l'età di inizio dell'attività agonistica, l'età limite dell'attività agonistica e l'eventuale obbligo di visita prima o dopo la gara.

Articolo 2

Gli accertamenti sanitari da praticarsi durante le visite mediche di selezione e di controllo periodico ai fini dell'accertamento dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportiva sono indicati nell'allegata tabella 2.

Articolo 3

Ai fini dall'applicazione dell'art. 2 e relativa tabella valgono le seguenti disposizioni:

1) tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche, fino al termine del 14° anno di età, debbono essere sottoposti, per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla pratica sportiva, alle indagini elencate sotto la colonna A della tabella 2.

Il compito di effettuare tali visite può essere affidato agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici e ai medici della Federazione medico-sportiva italiana;

2) tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche ed abbiano superato il 14° anno di età, debbono essere sottoposti alle indagini elencate, in rapporto allo sport praticato, nelle colonne B , C , D , E , F , G ed H della tabella 2 sopracitata.

Tali indagini sono affidate, in linea prioritaria e preferenziale, ai sanitari in possesso di specifica qualificazione in campo medico-sportivo ed espletati, ove possibile, presso i centri di medicina dello sport.

Articolo 4

Le visite mediche e gli accertamenti previsti dagli articoli precedenti sono gratuiti:

a) per coloro che vengono sottoposti alla prima visita di idoneità ad uno sport:

quando vengono sottoposti agli accertamenti di cui alla colonna A della tabella 2, oppure quando siano sottoposti alle visite ed accertamenti di cui alle colonne B , C , D , E , F , G ed H , su richiesta dei sanitari incaricati di effettuare le visite di cui alla colonna A ;

b) per i giovani partecipanti ai giochi della gioventù;

c) per gli atleti che rivestono la qualifica di dilettante qualora essa risulti dai tesseramento presso una delle federazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano.

Le visite ed accertamenti di cui sopra sono a pagamento per gli atleti tesserati come professionisti o semiprofessionisti presso le federazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano.